

	S.p.A. AUTOVIE VENETE	
	Concessionaria dell'Autostrada A4 Venezia-Trieste con diramazioni	
	A23 Palmanova-Udine, A28 Portogruaro-Pordenone-Conegliano,	
	A34 Villesse-Gorizia e A57 Tangenziale di Mestre	
	Giusta convenzione sottoscritta dd. 07.11.2008, ed efficace a tutti gli	
	effetti a decorrere dall'8 giugno 2008.	
	Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di	
	Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli Venezia Giulia	
	Codice Fiscale 00098290323	
	Capitale Sociale Euro 157.965.738,58	
	Reg. Soc. Tribunale di Trieste n. 630	
	Fornitura di ricambi per impianti termoidraulici e filtri per impianti di climatizzazione.	
	Lotto _____ C.I.G. _____	
	Riferimento I.d.S. n. prot. 4867/17 – F2017/006	
	<inserire nome Operatore Economico>	
	Importo presunto dell'Accordo Quadro: netti € <inserire offerta economica>	
	SCHEMA DI ACCORDO QUADRO	
	TRA	
	_____, nato a _____ (__) il _____, domiciliato per la carica presso la sede della Società in Trieste, Via Locchi n. 19, il quale dichiara di intervenire nel presente Accordo Quadro nella sua veste di _____ e, quindi, di rappresentante della S.p.A. Autovie Venete (la quale, per brevità, verrà in appresso	
	Pagina 1 di 26	

denominata Società), giusto mandato speciale con rappresentanza di rep. n.

_____ e racc. n. _____ del _____ iscritto al Collegio

Notarile di Trieste, avente efficacia a far data dal _____;

E

_____, nato a _____ (__) il _____ - e

residente in _____ (__) – Via _____ n. __, il quale

dichiara di intervenire nel presente Accordo Quadro nella sua veste di

_____, e quindi, rappresentante della _____ (la

quale, per brevità, verrà in appresso denominata Operatore Economico o

appaltatore), giusta procura dd. _____ repertorio n. _____

raccolta n. _____ del dott. _____ iscritto al Collegio

Notarile _____.

PREMESSO

- che in relazione alla pluralità di forniture con esigenze di natura ordinaria o

eccezionale, si ritiene necessario pervenire ad un coordinamento unitario

delle stesse tramite apposito Accordo Quadro da cui far risultare le

condizioni alle quali l'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni in

oggetto, che di volta in volta verranno richieste con appositi Contratti

Applicativi;

- che a seguito di una gara mediante Procedura Negoziata, ai sensi dell'art.

36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., finalizzata alla

conclusione di un Accordo Quadro, è stata proposta l'aggiudicazione, ai

sensi dell'art. 32 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'Operatore

Economico _____ della fornitura di che trattasi, come risulta dal

verbale del Seggio di gara di data _____ (rif. Società Prot. Atti/ ___ dd

_____);

- che il Responsabile del Procedimento ha approvato la predetta proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

(rif. Società prot. Atti/___ dd. _____);

- che la Stazione Appaltante, con provvedimento di data _____

(rif. Società Prot. Atti/___), ha disposto l'aggiudicazione dell'Accordo

Quadro per la fornitura di che trattasi all'Operatore Economico

_____, per l'importo di € _____ (in lettere) al netto

dell'I.V.A.;

- che le comunicazioni in ordine all'esito della procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono state

trasmesse ai concorrenti in data _____ (rif. Società Prot. U/_____);

- che l'Operatore Economico aggiudicatario ha costituito cauzione definitiva;

- che le parti hanno stabilito addivenire alla stipulazione, in forma privata, del presente Accordo Quadro;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'Operatore Economico, come sopra rappresentato, legalmente e formalmente si obbliga con il presente Accordo Quadro ad eseguire, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la fornitura di ricambi per impianti termoidraulici e filtri per impianti di climatizzazione, mediante le condizioni generali stabilite per gli eventuali futuri contratti applicativi, allegate al

presente contratto.

Con il presente Accordo Quadro la S.p.A. Autovie Venete affida all'Appaltatore, che accetta, alle condizioni contenute nel presente accordo e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati, le suddette forniture, e si impegna sin d'ora ad eseguire i contratti applicativi ad esse relative.

I ricambi indicati nell'allegato "03 - Elenco Prezzi Unitari" rientrano per il Lotto 1 nel settore merceologico individuato dal CPV 34913000-0 e per il Lotto 2 nel settore merceologico CPV 42514310-8 del Regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione, del 28 novembre 2007 e successive modifiche.

Non costituisce variante all'accordo quadro l'inserimento, da parte di S.p.A. Autovie Venete, nei contratti applicativi del presente accordo quadro, di ricambi comunque rientranti nel settore merceologico individuato dai suddetti codici CPV. I prezzi dei ricambi non contemplati nell'allegato "03 - Elenco Prezzi Unitari" saranno concordati:

- a) desumendoli nei prezziari, dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;
- b) ragguagliandoli a quelli di forniture consimili compresi nell'allegato "03 - Elenco Prezzi Unitari" all'Accordo Quadro;
- c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

In presenza di particolari e giustificate circostanze o di improrogabili emergenze, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere le forniture dello stesso genere e nell'ambito dello stesso Accordo anche ad altri Operatori Economici, senza che l'appaltatore possa avanzare richieste di compensi o indennizzi di sorta.

I componenti guasti o mal funzionanti dovranno essere sostituiti con

componenti della stessa marca e della stessa tipologia, al fine di mantenere valida la documentazione tecnica (progetti e schemi tecnici) e la relativa Dichiarazione di Conformità o DIRI.

ART. 2 - MODALITÀ DI ESECUZIONE

L'esecuzione di tutte le forniture, dovrà, avvenire secondo quanto già definito.

L'Operatore Economico, preso atto della natura dell'Accordo Quadro, si impegna a eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione dello stesso.

Tutte le richieste di fornitura saranno affidate e specificate di volta in volta all'Operatore Economico con l'emissione di appositi contratti applicativi, che saranno rubricati dal Responsabile del Procedimento.

I contratti applicativi consistenti in appositi e puntuali Ordini di Fornitura emessi dalla Stazione Appaltante, sono da intendersi vincolanti dal momento della ricezione da parte dell'Appaltatore e con i quali viene data esecuzione al presente Accordo. In ciascun contratto applicativo verranno disposte le prescrizioni per adempiere correttamente alle forniture in oggetto.

Ciascun contratto applicativo nella forma di **ordine** conterrà di regola le seguenti indicazioni:

- 1) l'oggetto dei beni da fornire;
- 2) la descrizione e la quantità dei beni;
- 3) l'importo della prestazione con indicazione dell'elenco prezzi con cui verranno contabilizzate le forniture;
- 4) il luogo di consegna;
- 5) i termini utili per l'esecuzione della fornitura e le penalità.

Il Responsabile del Procedimento, nella fase di predisposizione del singolo contratto applicativo (Ordine di Fornitura), qualora, in rapporto alla specifica tipologia e al numero di forniture da affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle.

I contratti applicativi, nella forma di ordini firmati dalla Stazione Appaltante, si intenderanno conclusi all'atto del loro ricevimento da parte dell'Operatore Economico e saranno sottoscritti dallo stesso per accettazione e restituiti.

L'appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, fintantoché la Stazione Appaltante non darà esecuzione ai contratti applicativi.

L'Operatore Economico riconosce che tutti i corrispettivi previsti nel presente Accordo Quadro comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.

Le singole forniture potranno essere di limitata entità, ed essere richieste senza rispettare alcuna regolarità e/o continuità. Per tali motivi l'Appaltatore non potrà avanzare pretese per maggiori oneri, indennizzi o compensi particolari.

I beni dovranno essere forniti con le modalità specificate nel presente contratto e relativi allegati, attenendosi alle disposizioni che il Direttore di Esecuzione del Contratto vorrà impartire e secondo le priorità che la Stazione Appaltante di volta in volta comunicherà all'Operatore Economico.

L'Operatore Economico dovrà avviare ed ultimare le forniture entro i termini stabiliti con il l'ordine di fornitura/contratto applicativo.

Rimane ferma la facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere il presente

Accordo, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai sensi dell'articolo 1382 del c.c., salvo il risarcimento del maggior danno, qualora le forniture non vengano avviate entro i termini stabiliti dall'Ordine o alla scadenza del termine di ultimazione previsto in tale Ordine, le forniture non siano compiute secondo le valutazioni del Direttore di Esecuzione del Contratto.

In tali casi la Stazione Appaltante potrà procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente.

ART. 3 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

La durata dell'Accordo Quadro è fissata in 36 (trentasei) mesi naturali consecutivi decorrenti dalla data riportata nel verbale di avvio dei singoli contratti di fornitura dei due lotti, ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di avvio.

L'Accordo Quadro cesserà di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza di cui al punto precedente, verranno raggiunti gli importi massimi stabiliti per i due lotti dell'Accordo Quadro stesso.

L'Accordo Quadro, che consente l'emissione di appositi contratti applicativi di esso, scadrà inderogabilmente indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l'importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore. Il suddetto termine decorre dalla data della conclusione dell'Accordo.

Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso delle forniture richieste con contratti applicativi, esso si intenderà prorogato per il tempo previsto, per l'esecuzione della fornitura, dal relativo contratto applicativo per l'ultimazione.

Detta protrazione dei termini non darà all'Operatore Economico alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni relativo onere.

Ciascun intervento oggetto del presente Accordo dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificamente previsto nel rispettivo contratto applicativo.

La scrivente Società si riserva il diritto di prorogare l'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria all'individuazione di un nuovo contraente e comunque per un tempo non superiore a 6 (sei) mesi.

In tal caso l'Operatore Economico aggiudicatario sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'Accordo Quadro.

Si precisa che in qualsiasi momento l'eventuale nuovo soggetto Concessionario autostradale potrà subentrare all'affidatario nell'Accordo Quadro. Il subentro non comporterà alcun onere aggiuntivo a favore dell'affidatario, né da parte del nuovo soggetto Concessionario né da parte della S.p.A. Autovie Venete. Successivamente al subentro nell'Accordo Quadro, il nuovo soggetto Concessionario avrà la facoltà di proseguire il rapporto contrattuale in essere o di recedere dall'Accordo Quadro stesso e in tal caso sarà tenuto a corrispondere all'Operatore Economico unicamente un importo pari al 10% (o diversa minore percentuale emersa in fase di verifica di congruità dell'offerta) della differenza tra i quattro quinti dell'importo netto dell'Accordo Quadro e l'ammontare netto delle prestazioni già eseguite al momento del subentro, così come stabilito dai commi 1 e 2

dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. Nel caso in cui non avvenga il subentro nell'Accordo Quadro da parte del nuovo Concessionario, S.p.A. Autovie Venete potrà recedere dall'Accordo Quadro stesso corrispondendo all'appaltatore unicamente un importo pari al 10% (o diversa minore percentuale emersa in fase di verifica di congruità dell'offerta) della differenza tra i quattro quinti dell'importo netto dell'Accordo Quadro e l'ammontare netto delle prestazioni già eseguite al momento del subentro, così come stabilito dai commi 1 e 2 dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. Null'altro sarà dovuto all'Operatore Economico a nessun titolo, né da parte del nuovo Concessionario né da parte della S.p.A. Autovie Venete.

ART. 4 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo presunto dell'Accordo Quadro è pari ad € _____ (inserire in lettere) al netto dell'I.V.A..

L'importo dell'Accordo, ai fini della divisione in Lotti, presuntivamente, risulta così costituito:

- Lotto __ importo complessivo presunto di € _____ (in lettere) al netto dell'I.V.A..

Poiché gli importi dei singoli lotti sono stati determinati sulla base dell'andamento storico dei consumi e sulla tipologia dei nuovi impianti recentemente realizzati, nonché in base ad una programmazione di medio periodo, l'importo degli stessi deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per l'Operatore Economico motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.

La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo dell'Accordo che è meramente presuntivo e

rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.

L'Appaltatore per contro è vincolato all'esecuzione delle forniture in base al presente Accordo, le quali saranno richieste con specifici contratti applicativi dalla Stazione Appaltante.

Per le forniture oggetto del presente accordo non è concessa alcuna anticipazione sull'importo contrattuale.

L'importo indicato costituisce il limite massimo di valore realizzabile nell'accordo quadro, alla concorrenza del quale il rapporto contrattuale instaurato si intenderà comunque risolto.

ART. 5 – PAGAMENTI

La fatturazione dovrà essere effettuata a cadenza mensile posticipata all'evasione dei Contratti Applicativi.

Le fatture saranno pagate entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento.

Le fatture dovranno riportare il numero dell'Ordine/Contratto Applicativo ed il relativo CIG.

Le fatture dovranno essere inviate solo ed esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.autovie.it. Altre modalità di invio (per esempio fax o posta elettronica ordinaria) non saranno considerate valide.

Le fatture dovranno, inoltre, essere corredate da dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del D.P.R. n. 445/2000, attestante la regolarità fiscale e contributiva.

In ottemperanza all'art. 30, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sull'importo netto delle fatture sarà operata una ritenuta dello 0,50%.

L'Operatore Economico, pertanto, dovrà riportare sulle fatture, oltre

all'importo dovutogli per le prestazioni eseguite, anche l'importo della ritenuta in detrazione, calcolata in ragione dello 0,50% sul compenso maturato. Le ritenute, così accumulate, saranno svincolate soltanto in sede di verifica di conformità a seguito del rilascio del documento unico di regolarità dell'Operatore Economico e dei suoi eventuali subappaltatori, da parte degli enti previdenziali competenti.

Codesta Società rientra nella previsione dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72 (scissione dei pagamenti – *split payment*) come modificato dall'art. 1 D.L. 50/2017 e pertanto le fatture emesse ed i conseguenti pagamenti devono essere conformi alla normativa di riferimento.

I pagamenti saranno effettuati, restando la Società esonerata da qualsiasi obbligo e responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo, mediante accredito sul conto/i corrente/i bancario/i sotto riportato/i, dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, come indicato dall'Operatore Economico, in conformità alle previsioni ed alle modalità stabilite dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., presso:

BANCA _____ IBAN _____

Non sarà effettuato il pagamento su documenti fiscali non definitivi (avviso fattura, avviso parcella, ecc.).

Pertanto le fatture saranno liquidate dalla Società unicamente se riporteranno il numero degli Ordini/Contratti Applicativi, il relativo CIG dell'appalto, e l'IBAN su cui liquidarle, che dovrà, comunque, necessariamente corrispondere ad uno di quelli sopra riportati.

ART. 6 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Operatore Economico si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli Ordini/Contratti Applicativi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della suddetta Legge e s.m.i. ed in particolare ad informare su eventuali variazioni apportate al conto dedicato.

Si precisa inoltre che la violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 della predetta Legge e s.m.i. costituisce causa di risoluzione del rapporto.

ART. 7 - GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., a garanzia del completo ed esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'Operatore Economico con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, è stata costituita dallo stesso mediante fideiussione _____ n. _____ per € _____ (in lettere), emessa in data _____ dal _____ con sede in Via _____ n. ___ - _____.

Si precisa che l'importo della cauzione definitiva pari ad € _____ (in lettere) è stato ridotto del _____ per cento pari ad € _____ (in lettere) in quanto l'Operatore Economico è in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee come riportato all'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la garanzia provvisoria.

Per quanto concerne le modalità di svincolo della cauzione si fa integrale rinvio sempre all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La Società ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, senza bisogno di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In ogni caso l'Operatore Economico deve reintegrare, in tutto o in parte, la cauzione escussa, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società, pena la possibile risoluzione

dell'Accordo Quadro ad insindacabile giudizio della Società stessa.

ART. 8 – PENALI

La penale per ogni giorno di ritardo su ogni fornitura:

- per ogni elemento richiesto e disponibile presso i magazzini dell'Operatore Economico, da consegnare entro 24 (ventiquattro) ore dall'emissione del singolo Accordo Quadro Applicativo dell'Accordo Quadro;

- per il materiale non presente presso i magazzini dell'Operatore Economico e che necessita di un ordine diretto al produttore, i cui tempi di consegna saranno di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di accettazione del singolo Accordo Quadro applicativo dell'Accordo Quadro;

e pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale.

Rimane confermato che le penali complessive non potranno eccedere il 10% dell'importo contrattuale. Qualora la penale dovesse raggiungere il 10% per cento dell'importo dell'ordine la Società potrà risolvere di diritto l'ordine senza che l'Operatore Economico possa vantare alcunché e fatto salvo il diritto dell'eventuale maggior danno.

ART. 9 – CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO E CESSIONE DEI

CREDITI

Sarà fatto assoluto divieto all'Operatore Economico di cedere, a qualsiasi titolo, anche parzialmente, l'affidamento conferito dalla Società.

In caso di inottemperanza a tale divieto il rapporto dovrà intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 C.C.

Le cessioni dei crediti sono ammesse ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della Legge n. 52/1991.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate in originale o in copia autenticata alla Società prima dell'emissione da parte dell'operatore economico della fattura a cui le cessioni si riferiscono. In caso contrario le cessioni non sono opponibili alla Società ai sensi del comma 13 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.. La Società, pertanto, non liquiderà al cessionario crediti relativi a fatture emesse prima della notifica dell'atto di cessione stipulato con le modalità indicate.

L'Operatore Economico è obbligato a specificare il contenuto del presente articolo al soggetto cessionario prima di perfezionare la cessione del credito.

Il mancato rispetto di tale disposizione costituisce grave inadempimento e può comportare, a discrezione della Società, la risoluzione dell'Accordo Quadro.

Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra esposto e/o non preventivamente notificate alla Società non sono opponibili alla Società stessa, l'operatore economico rimane l'unico responsabile nei confronti della Società e dei terzi per tutte le conseguenze che dovessero derivare da eventuali cessioni comunque perfezionate.

ART. 10 RISOLUZIONE E RECESSO

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108, 109 e 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La Società, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere i singoli Ordini/Contratti Applicativi emessi in dipendenza dell'Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 Codice Civile, in danno dell'Operatore Economico.

L'esecuzione in danno non esimerà l'Operatore Economico dall'eventuale

responsabilità, civile e penale, in cui lo stesso possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La Società può, in qualsiasi momento, recedere dai singoli Ordini/Contratti Applicativi emessi in dipendenza dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ancorché sia già iniziata l'esecuzione dell'appalto.

L'utile previsto dall'art. 109, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è fissato pari al 10 per cento, salvo diversa percentuale emersa in fase di verifica di congruità dell'offerta.

La facoltà di recesso sarà esercitata mediante comunicazione a mezzo PEC con il preavviso previsto dall'art. 109, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 11 – SUBAPPALTO

COMMENTO: nel caso in cui l'aggiudicatario abbia all'atto dell'offerta dichiarato di voler subappaltare parte della prestazione, il testo dell'articolo è il seguente:

Si applica l'art. 105 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., con la conferma che l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro di appalto.

Le prestazioni che l'Operatore Economico ha dichiarato di subappaltare in fase di offerta sono <inserire descrizione prestazioni come da offerta>.

L'Operatore Economico dovrà avanzare richiesta di autorizzazione al subappalto alla Società allegando tutta la documentazione necessaria ad avviare l'istruttoria, ivi inclusa la dichiarazione dello stesso subappaltatore relativa alle dimensioni dell'impresa (micro impresa o piccola impresa).

L'autorizzazione al subappalto sarà rilasciata dalla Società entro 15 giorni dalla richiesta. Questi termini decorreranno solo dalla ricezione di tutta la

documentazione necessaria ad avviare l'istruttoria.

Il contratto di subappalto dovrà essere depositato presso la Società almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte della Società, l'Operatore Economico dovrà dichiarare alla Società la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con l'indicazione delle coordinate bancarie del subappaltatore in conformità e con le modalità stabilite dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i..

La dichiarazione dovrà essere sottoscritta per accettazione dal subappaltatore e sarà oggetto di verifica da parte del Direttore di Esecuzione del Contratto.

L'Operatore Economico dovrà trasmettere, inoltre, copia della fattura del subappaltatore, intestata all'appaltatore che dovrà, inoltre, riportare il CIG.

Agli effetti fiscali resta inteso che dal contratto di subappalto non sorge alcun rapporto giuridico autonomo tra Società e subappaltatore. La possibilità di pagare direttamente va, infatti, qualificata come delegazione di pagamento *ex lege*, in forza della quale la Società adempie parte della propria obbligazione nei confronti dell'appaltatore e contestualmente estingue l'obbligazione dell'appaltatore verso il subappaltatore.

Qualora i pagamenti al subappaltatore vengano effettuati direttamente dall'Operatore Economico, entro venti giorni da ciascun pagamento

l'Operatore Economico dovrà trasmettere alla Società copia delle fatture quietanzate relativamente ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia. Nel caso di mancata trasmissione

delle fatture quietanziate, la Società sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Operatore Economico.

COMMENTO: nel caso invece in cui l'aggiudicatario non abbia dichiarato di voler subappaltare parte delle prestazioni, il testo dell'articolo è il seguente:

Il subappalto non è ammesso.

L'Operatore Economico non può concedere in subappalto l'esecuzione della prestazione in quanto non ha dichiarato, in fase di offerta, la volontà di voler subappaltare.

ART. 12 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'OPERATORE

ECONOMICO

L'Operatore Economico dovrà eseguire quanto affidato dalla Società a perfetta regola d'arte, nel rispetto di quanto riportato nel presente Accordo Quadro e nei relativi allegati, di tutti gli accordi, delle obbligazioni e delle condizioni previste dalle norme legislative e regolamenti vigenti per lo specifico settore, garantendo la sicurezza del personale impiegato nella prestazione, nonché delle disposizioni e tempistiche che saranno impartite direttamente dal Direttore di Esecuzione del Contratto.

L'Operatore Economico dovrà, inoltre, garantire, nell'ambito di quanto offerto:

- la messa a disposizione del personale qualificato per l'esecuzione dell'appalto, nonché la fornitura di tutte le attrezzature occorrenti per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi contemplati nell'Accordo Quadro e nei relativi allegati;
- la copertura di tutte le spese di trasferimento, vitto, alloggio, materiali di consumo, e quanto altro necessario per l'appalto;

- l'informazione tempestiva alla Società in merito ad eventuali infortuni occorsi al proprio personale nello svolgimento dell'appalto;
- espletamento delle pratiche relative alla richiesta di eventuali autorizzazioni e/o comunicazioni necessarie e funzionali per il compimento dell'appalto.

ART. 13 - NORME DELLA SICUREZZA

L'Operatore Economico dovrà ottemperare a tutte le disposizioni indicate nel D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e dal Direttore di Esecuzione del Contratto nel corso delle riunioni di coordinamento indette ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 81/08 e s.m.i. o dal Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione ai sensi dall'art. 92 del medesimo decreto.

ART. 14 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE

Il personale dell'Operatore Economico e degli eventuali subappaltatori dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori saranno tenuti ad esporre la tessera di riconoscimento quando presenti nelle sedi ed aree delle Società.

ART. 15 - ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

DELL'APPALTO

I materiali forniti dovranno essere consegnati franco Magazzino del Centro Servizi di Palmanova – uscita casello autostradale – 33050 Bagnaria Arsa (UD) o franco altra sede autostradale di competenza della scrivente, specificata di volta in volta negli Ordini di Servizio, con i seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00, il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

ART. 16 – GARANZIE SUI BENI

I beni forniti nell'ambito della prestazione dovranno essere coperti da garanzia a norma di legge a decorrere dalla data di consegna degli stessi.

Rimane confermato che, per tutto il periodo di validità della garanzia, tutti gli interventi necessari a ripristini generati da difetti costruttivi e malfunzionamenti, evidenziati dalla Società saranno a totale carico dell'Operatore Economico.

ART. 17 - RESPONSABILITÀ CIVILE

L'Operatore Economico assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e/o danni subiti da persone e/o cose, tanto della Società che di terzi, in dipendenza di azioni od omissioni comunque connesse all'esecuzione dell'appalto oggetto del presente Accordo Quadro, eseguite dall'Operatore Economico, dal suo personale, o da qualunque altro soggetto coinvolto a qualunque titolo dallo stesso Operatore Economico nell'esecuzione della prestazione.

L'Operatore Economico ha stipulato la polizza assicurativa n. _____, emessa in data ____dalla _____, per un massimale non inferiore a € _____ (_____/__), a copertura dei rischi di responsabilità civile che possano conseguire all'esecuzione dell'appalto oggetto del presente Accordo Quadro ed assume altresì l'onere di tenere indenne e, nel caso, risarcire la Società per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei suoi confronti da parte di terzi per infortuni o danni arrecati in relazione allo svolgimento dell'appalto.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Operatore Economico per i danni non

coperti dalla polizza assicurativa o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.

Si conviene, infine, che il termine ultimo per la denuncia del sinistro, tra le Parti, è di 24 ore dal verificarsi dell'evento, seguirà, poi, denuncia dettagliata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 18 - DOCUMENTI ALLEGATI

Sono allegati al presente Accordo Quadro i sotto indicati documenti che, debitamente firmati dalla Società e dall'Operatore Economico, in segno di piena e incondizionata accettazione, ne formano parte integrante e sostanziale:

Allegati n. 4:

01 - Norme generali;

02 - Norme Tecniche;

03 - Elenco prezzi unitari;

Offerta economica dell'Operatore Economico – Lotto ____.

ART. 19 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

La Società ha nominato il sig. _____ Responsabile Unico del Procedimento e il sig. _____ Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Tali soggetti svolgeranno tutte le attività agli stessi demandate dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questi assegnati.

ART. 20 - VERIFICA, CONTROLLI E REGOLARE ESECUZIONE

DELL'ACCORDO QUADRO

La Società, tramite il Direttore dell'Esecuzione del Contratto potrà effettuare

in qualsiasi momento verifiche e controlli sull'andamento dell'appalto e richiedere all'Operatore Economico di visionare le forniture svolte. Qualora vengano riscontrate insufficienze o irregolarità nell'espletamento dell'incarico affidato ovvero nell'applicazione di norme di legge regolamentari o contrattuali, saranno notificati all'Operatore Economico i rilievi specifici assegnando allo stesso un termine per ottemperare. Qualora l'Operatore Economico persista nell'inosservanza delle norme o delle disposizioni impartite, ovvero non provveda alla regolarizzazione intimata, la Società potrà disporre la risoluzione dei singoli Ordini/Contratti Applicativi emessi in dipendenza dell'Accordo Quadro ed incamerare la cauzione definitiva a titolo di risarcimento danni, fatto salvo il diritto a richiedere l'eventuale ulteriore maggior danno. Ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per certificare che l'oggetto dell'appalto sia stato regolarmente eseguito nelle previsioni e pattuizioni contrattuali il Responsabile Unico del Procedimento rilascerà apposito certificato di verifica di conformità. Detto certificato sarà emesso entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

All'esito positivo della verifica di conformità si darà seguito al pagamento del corrispettivo o delle ritenute ancora da liquidare.

L'Operatore Economico risponde per i vizi o le difformità, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Società prima che il certificato di verifica di conformità assuma carattere definitivo.

ART. 21 – MODIFICHE ALL'ACCORDO QUADRO

Le modifiche all'Accordo Quadro sono ammesse se rientrano nei casi previsti dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e sono preventivamente autorizzate

dal Responsabile Unico del Procedimento.

Sono inoltre ammesse ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'art. 106, nell'esclusivo interesse della Società ed alle stesse condizioni previste dall'Accordo Quadro, le modifiche, in aumento o in diminuzione, proposte dal Direttore di Esecuzione del Contratto ed autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, a condizione che tali modifiche non comportino variazioni sostanziali ai sensi del comma 4 dell'art. 106. L'importo in aumento relativo a tali modifiche non può superare il cinque per cento dell'importo originario dell'Accordo Quadro.

Ai sensi dell'art 106 comma 12 del D.L.gs 50/2016 e s.m.i., qualora la modifica dell'Accordo Quadro comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo dell'Accordo Quadro, l'Operatore Economico è obbligato alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione ed alla conseguente esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni previste nell'Accordo Quadro originario e, in tal caso non può far valere il diritto alla risoluzione dell'Accordo Quadro.

Nel caso in cui la modifica comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni superiore al quinto dell'importo dell'Accordo Quadro la Società potrà stipulare un atto aggiuntivo all'Accordo Quadro con il consenso dell'Operatore Economico.

In ogni caso, comunque, l'Operatore Economico ha l'obbligo di eseguire tutte quelle modifiche di carattere non sostanziale che siano ritenute necessarie dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto per risolvere aspetti di dettaglio, a condizione che non mutino la natura delle prestazioni oggetto dell'Accordo

Quadro, non comportino un aumento dell'importo dell'Accordo Quadro e non comportino a carico dell'Operatore Economico maggiori oneri.

ART. 22 – CONTESTAZIONI DELL'APPALTATORE

Eventuali contestazioni dell'Operatore Economico devono essere comunicate, a pena di decadenza, per iscritto alla Società, comunque non oltre 10 giorni dal fatto che le ha generate. La contestazione deve essere confermata, a pena di decadenza, nel primo atto dell'appalto sottoscritto dall'Operatore Economico successivo al fatto che le ha generate.

Le contestazioni devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano e la quantificazione economica delle somme che l'Operatore Economico ritiene gli siano dovute.

L'Operatore Economico è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dell'appalto, quale che sia la contestazione che egli manifesti.

ART. 23 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'Operatore Economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque a conoscenza, durante tutta l'esecuzione dell'appalto. Lo stesso si impegna a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto. È, inoltre, responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, di questi obblighi di riservatezza.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Società ha la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro, fermo restando che l'Operatore Economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

ART. 24 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ARBITRATO

Per tutte le controversie giudiziarie, che dovessero insorgere successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, le parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Trieste. È escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 25 - DOMICILIO LEGALE

Per l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Accordo Quadro, l'Operatore Economico elegge domicilio presso la propria sede legale.

Presso tale domicilio sono recapitati tutti gli atti inerenti e conseguenti l'appalto della fornitura in questione.

Ogni eventuale variazione di indirizzo deve essere comunicata alla Società con un preavviso di 5 (cinque) giorni, a mezzo PEC all'indirizzo acquisti@pec.autovie.it.

ART. 26 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo Quadro e nei relativi allegati valgono le norme del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e le vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 27 – PRESA VISIONE DEL “MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE” E DEL “CODICE ETICO”

Il legale rappresentante dell'Operatore Economico, _____, con la firma del presente Accordo Quadro dichiara di aver preso visione sul sito internet all'indirizzo <https://www.autovie.it/Codice-Etico> del Codice Etico e Modello di organizzazione e gestione Aziendale adottati dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione dd. 21.04.2015, e garantisce l'osservanza delle norme ivi contenute.

ART. 28 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Fatta eccezione per l'I.V.A. che sarà a carico della Società, qualsiasi spesa inerente alla stipula dell'Accordo Quadro alla sua esecuzione o alla sua modifica, sarà ad esclusivo carico dell'Operatore Economico, ivi incluse le imposte e le tasse, con rinuncia a diritti di rivalsa nei confronti della Società. Ai fini fiscali, si dichiara che le prestazioni di cui al presente Accordo Quadro sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui il presente Accordo Quadro sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ART. 29 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali" l'Operatore Economico è designato quale responsabile del trattamento dei dati che saranno raccolti in relazione all'appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente a tali fini.

L'Operatore Economico dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati al trattamento.

Le Parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente Accordo Quadro con facoltà, ove solo necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

L'Operatore Economico: _____

La Società: S.p.A. AUTOVIE VENETE

(_____)

L'OPERATORE ECONOMICO DICHIARA DI CONOSCERE ED APPROVARE SPECIFICAMENTE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE, LE SEGUENTI DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ACCORDO QUADRO D'APPALTO:
ART. 3, COMMA 7 (SUBENTRO DI ALTRO CONCESSIONARIO), ART. 5 (PAGAMENTI), ART. 8 (PENALI), ART. 9 (CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO E CESSIONE DEI CREDITI), ART. 10 (RISOLUZIONE E RECESSO), ART. 17 (RESPONSABILITÀ CIVILE), ART. 22 (CONTESTAZIONI DELL'APPALTATORE), ART. 24 (DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ARBITRATO).

L'Operatore Economico: _____